

Dalla Segreteria Nazionale



Al Sig. Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Franco Gabrielli
Ministero dell'interno – Palazzo Viminale
R o m a

Oggetto: nuove sperequazioni pensionistiche in danno del personale della Polizia di Stato
Richiesta di urgente intervento istituzionale

Sig. Capo della Polizia,
come noto il personale appartenente all'Esercito italiano, alla Marina ed all'Aeronautica militari fruisce di un regime pensionistico che prevede, al raggiungimento dei requisiti previsti dalla normativa, il collocamento nella posizione di "ausiliaria" da cui derivano benefici economici molto importanti e che non è prevista per le Forze di polizia ad ordinamento civile.

Questa previsione, contenuta nel decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 in materia, tra l'altro, di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare e delle Forze di polizia, evidenzia una notevole deroga ai principi di equiordinazione che sono alla base, tra l'altro, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 che, come noto, è la norma fondante che ha istituito il Comparto sicurezza e difesa.

Detta deroga veniva giustificata dalla necessità che avrebbero le Forze armate di poter fruire per eventuali situazioni di emergenza, ivi comprese mobilitazioni per circostanze belliche o prebelliche, di aliquote di personale già formato ed addestrato che sia in grado di fornire un immediato ed efficace apporto prevalentemente a carattere logistico e comunque non di prima linea a quello già in servizio e da destinare, per ovvie ragioni anagrafiche, a compiti ed impieghi operativi.

Fino a qualche mese fa, dunque, questa differenziazione - costituita dai benefici pensionistici connessi all'istituto dell'"ausiliaria" - affondava quindi le sue radici su esigenze funzionali connesse all'efficienza ed efficacia delle Forze addette alla difesa del Paese, ma di recente - a seguito delle modifiche all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e all'art. 1865 del C.O.M. introdotte opera del decreto legislativo 29

maggio 2017, n. 94 la situazione è radicalmente mutata.

Detta norma, come noto, estende anche al personale delle Forze armate la possibilità, riservata sinora al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare *al raggiungimento dei limiti di età e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria* di optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, per l'incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione.

Diversamente da quanto previsto per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare ed, *a fortiori*, di quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile, per il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il beneficio non si ottiene solo al raggiungimento dei limiti di età o di "riforma", ma anche per chi si trova in "aspettativa per riduzione dei quadri" o ha prestato 40 anni di servizio ed ai militari destinati del c.d. "scivolo", cioè coloro i quali hanno maturato la possibilità di ottenere a domanda il beneficio al collocamento in ausiliaria a non più di 5 anni dal limite d'età.

Appare dunque evidente che l'ulteriore differenziazione recentemente introdotta - e ben spiegata dalla circolare diramata il 27 ottobre scorso dal Ministero della Difesa - Personil, che per pronto riferimento si allega - non trova più alcuna giustificazione funzionale connessa all'istituto dell'ausiliaria e determina, di converso, una marcata sperequazione tra i diretti interessati, che potranno andare in pensione fino a cinque anni d'anticipo rispetto al limite ordinamentale godendo degli stessi benefici che il restante personale del Comparto ottiene solo una volta raggiunto tale limite, vale a dire dopo anche cinque anni di servizio effettivamente prestato in più.

Si chiede pertanto un autorevole intervento istituzionale che possa sanare questa non equa previsione normativa estendendo, possibilmente già nella legge di bilancio d'imminente approvazione, ovvero in un primo urgente decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al recente riordino delle carriere, un identico beneficio anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

All.to 1

Roma, 16 Novembre 2017

Siulp
Romano

Siap -Anfp
Tiani

Fed.ne Uil Polizia
Cosi

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Posta Elettronica: persomil@postacert.difesa.it
persomil@persomil.difesa.it

Allegati: 4;
Annessi: //.

OGGETTO: Innovazioni normative introdotte dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94:

- esercizio dell'opzione dell'incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione, in alternativa al collocamento in ausiliaria;
- permanenza in ausiliaria del personale militare in congedo.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^ ^^

1. PREMESSA

- Con la modifica all'articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ad opera dell'articolo 10, comma 2 del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, è stata estesa al personale delle Forze Armate la possibilità, già prevista per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, di optare, in alternativa al collocamento in ausiliaria, per l'incremento del montante individuale dei contributi ai fini del computo della pensione e del conseguente collocamento nella riserva.
Nelle more dell'emanazione di correttivi al compendio di questa Direzione Generale n. M_D GMIL 1299413 del 5 dicembre 2014 e alla circolare integrativa n. M_D GMIL 0412173 del 15 luglio 2015 in materia di cessazione dal servizio permanente, la presente circolare detta disposizioni ai fini dell'esercizio della suddetta opzione da parte del personale militare, ad esclusione del personale appartenente al ruolo degli Appuntati e dei Carabinieri i cui procedimenti di cessazione sono di diretta competenza del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.
- Inoltre, poiché il suddetto Decreto Legislativo n. 94/2017 ha modificato, tra gli altri, l'art. 992 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.), è stato esplicitato al successivo paragrafo 4. il periodo di permanenza in ausiliaria del personale militare collocato in detta posizione.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

A seguito delle modifiche all'art. 3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e all'art. 1865 del C.O.M. ad opera del citato Decreto Legislativo n. 94/2017, destinatario della suddetta opzione relativa all'incremento del montante contributivo risulta essere il personale militare interessato, a partire dal **7 luglio 2017** (data di entrata in vigore di detto Decreto Legislativo n. 94/2017), alle seguenti ipotesi di cessazione dal servizio permanente che prevedono il collocamento in ausiliaria, già richiamate dalla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva con nota n. M_D GPREV REG2017 0112044 del 15 settembre 2017:

- raggiungimento del limite d'età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza (c.d. "limiti di età");
- a domanda dall'aspettativa per riduzione dei quadri, per gli Ufficiali (c.d. "a domanda dall'ARQ");
- a domanda a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (come modificato dall'articolo 2, comma 3-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 aggiunto dalla

relativa legge di conversione) e 2229, comma 6 del C.O.M., fino all'anno 2024 (c.d. "40 anni effettivi");

- a domanda, per il militare che ha maturato il beneficio al collocamento in ausiliaria a non più di 5 anni dal limite d'età. Si rammenta che tale ultima fattispecie, disciplinata dagli articoli 2229, commi da 1 a 5 e 2230 del C.O.M., si applica agli Ufficiali e ai Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con esclusione dell'Arma dei Carabinieri e del personale della Marina appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto (c.d. "scivolo");
- a domanda, al termine del mandato triennale per le Autorità di Vertice, nell'ipotesi di cui all'articolo 1094, comma 3 del C.O.M.⁽¹⁾.

3. ESERCIZIO DEL DIRITTO DA PARTE DEL PERSONALE INTERESSATO E ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ENTI/COMANDI

In virtù delle disposizioni sopra richiamate, il personale di cui al paragrafo 2, opportunamente valutata la propria posizione, potrà esercitare l'opzione di cui all'articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, secondo le seguenti indicazioni.

a. Personale già cessato

L'ultimo Ente di servizio deve immediatamente notificare il contenuto della presente circolare –che sarà pubblicata sul Giornale Ufficiale della Difesa del 30 ottobre 2017– al personale militare collocato in ausiliaria a decorrere dal 7 luglio 2017, il quale potrà esercitare la suddetta facoltà, utilizzando la dichiarazione di cui al fac-simile in Allegato B.

Tale dichiarazione, da presentare entro e **non oltre il 20 novembre 2017**, dovrà essere trasmessa a questa Direzione Generale, 4^a Divisione per gli Ufficiali e 5^a Divisione per i Sottufficiali, tramite gli indirizzi di posta elettronica persomil@postacert.difesa.it e/o persomil@persomil.difesa.it, con una delle seguenti modalità:

- (1) a cura dell'interessato, con posta elettronica certificata (p.e.c.);
- (2) tramite il citato ultimo Ente di servizio, che provvederà all'invio a questa Direzione Generale con la massima tempestività.

In entrambi i casi, nell'oggetto della comunicazione con cui si trasmette detta dichiarazione dovrà essere riportata, oltre al grado, nome e cognome, la seguente dicitura: "OPZIONE ART. 3, CO. 7, D.LGS. 165/1997".

b. Personale che ha già presentato dichiarazione di disponibilità/istanza di cessazione

Per il personale militare:

- nei cui confronti è stato già adottato il provvedimento di cessazione dal servizio e collocamento in ausiliaria da parte di questa Direzione Generale, ma non sia ancora decorsa, al momento dell'emanazione della presente circolare, la data di cessazione;
- che ha già presentato dichiarazione di disponibilità/istanza di cessazione e nei cui confronti non sia stato ancora perfezionato il provvedimento di cessazione,

la dichiarazione di cui al citato fac-simile in Allegato B dovrà pervenire a questa Direzione Generale, a cura dei Comandi/Enti di appartenenza, con la massima tempestività, agli indirizzi sopra citati e riportando nell'oggetto le suindicate indicazioni. La facoltà di opzione potrà essere esercitata entro e **non oltre il 20 novembre 2017**.

c. Personale che deve presentare dichiarazione di disponibilità/istanza di cessazione

Il personale che, dovendo cessare dal servizio, vorrà avvalersi della citata facoltà di opzione, dovrà utilizzare:

- il fac-simile in allegato C, nelle ipotesi di cui ai primi due alinea del paragrafo 2 ("limiti di età" e "a domanda dall'ARQ"), da allegare al modello di domanda già previsto dalla citata circolare n. M_DGMIL 0412173 del 15 luglio 2015 (allegati "C" ed "H");
- il fac-simile in allegato D, nell'ipotesi di cui al terzo alinea del paragrafo 2 ("40 anni effettivi").

⁽¹⁾ Fattispecie prevista dall'art. 1094 del C.O.M., come modificato ed integrato dall'art. 7, comma 7 del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in fase di conversione.

4. PERMANENZA IN AUSILIARIA DEL PERSONALE MILITARE IN CONGEDO

L'articolo 1, comma 1 del citato Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ha apportato modifiche all'articolo 992, comma 2 del C.O.M., stabilendo che il periodo di permanenza in ausiliaria per tutto il personale militare collocato in detta posizione è pari a cinque anni. Per quanto sopra, il personale militare che, alla data del 7 luglio 2017 (data di decorrenza della citata modifica) si trova in posizione di ausiliaria, vi resterà fino al raggiungimento dei cinque anni dalla data di collocamento in detta posizione.

5. DIRAMAZIONE

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, sui siti "www.persomil.difesa.it", a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

d'ordine

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Brig. Gen. C.C.r.n. Luigi FILIPPONE